

# TI\_GERICHTE 14.2007.92 vom 8. Mai 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-05-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2007.92](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2007.92)

FR: TI\_GERICHTE 14.2007.92 du 8 mai 2008

IT: TI\_GERICHTE 14.2007.92 del 8 maggio 2008

## Regeste

Appello contro sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione. Richiesta della CEF di produrre l'originale del vaglia cambiario. Quale credito è stato posto in esecuzione ? Vaglia cambiario quale titolo di rigetto

## Erwägungen

### E. 1

L'appellante sostiene che all'udienza di contraddittorio, all'offerta da parte sua di produrre l'originale del vaglia cambiario (doc. E), la Segretaria assessore l'ha invitata a desistere, nella misura in cui l'escusso non avesse sollevato obiezioni circa la mancata produzione del citato documento in originale. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 pag. 331). La fotocopia di una cartavalore non costituisce valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF, in quanto per esercitare il diritto incorporato nella cartavalore è necessario l'originale del titolo (Rep 1975 pag. 101; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, vol. I, n. 154 ad art. 82). Per motivi di economia processuale questa Camera ha chiesto d'ufficio alla creditrice di produrre l'originale del vaglia cambiario in esame (doc. E), che ora si trova agli atti.

### E. 1.1

(invariato)

### E. 1.2

L'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_ del 23 aprile/3 maggio 2007 è rigettata in via provvisoria per l'importo residuo di fr. 104'029.50 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2006. 2. La tassa di giustizia di fr. 280.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di AO 1, il quale rifonderà alla AP 1 fr. 250.-- a titolo di indennità". II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 420.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di AO 1, il quale rifonderà alla AP 1 fr. 1'800.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - avv. RA I, \_\_\_\_\_; - AO 1, \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_ terzi implicati Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente: \_\_\_\_\_ La segretaria: Giacchè il valore litigioso della vertenza è di fr. 104'029.50, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

### E. 2

La consegna di un titolo cambiario non provoca novazione del debito derivante dal rapporto di base (art. 116 cpv. 1 CO), bensì avviene a titolo di pagamento. Il creditore che promuove una procedura esecutiva ordinaria, può porre in esecuzione solo il credito cambiario oppure il credito di base (Grundforderung). Tramite la consegna del titolo cambiario il credito di base viene sospeso per il periodo in cui può essere fatto valere il credito cambiario. Quale sia il credito che viene posto in esecuzione, emerge dalla domanda di esecuzione (art. 67 cpv. 1 cifra 4 LEF) e dal precetto esecutivo (art. 69 cpv. 2 cifra 1 LEF). Se come causa del credito viene indicato il titolo cambiario, in tal caso è posto in esecuzione il credito cambiario. Nel caso in cui viene indicato il rapporto di base, l'esecuzione si riferisce al credito di base (Stahelin, op. cit., n. 151 ad art. 82). Dalla domanda di esecuzione 13 settembre 2005 (doc. H) così come dal PE in oggetto (doc. S) si evince che la AP 1 ha indicato come causa del credito posto in esecuzione il vaglia cambiario doc. E, per cui l'esecuzione in oggetto si riferisce al credito cambiario.

### **E. 3**

Se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 1 LEF). La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi emergano gli elementi necessari. Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Un vaglia cambiario valido costituisce nella procedura esecutiva ordinaria per il credito cambiario riconoscimento di debito dell'emittente. Levare protesto non è necessario (Stahelin, op. cit. n. 152 ad art. 82). Nel caso di un'esecuzione ordinaria per titolo cambiario l'esame della sua esecutività si estende all'accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto cambiario (Rep 1979 pag. 400-401 e Rep 1949 pag. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 pag. 141). Il vaglia cambiario in oggetto (doc. E) adempie i requisiti di cui all'art. 1096 ss. CO e costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF.

### **E. 4**

Giusta l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere espone in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 104 Ia 413 consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4 a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Stahelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350 con riferimenti). Il debitore, nella procedura esecutiva ordinaria per un credito cambiario, può sollevare contro il titolo cambiario tutte le eccezioni derivanti dal diritto cambiario e renderle verosimili nella procedura di rigetto (Stahelin, op. cit. n. 153 ad art. 82).

L'escusso non ha sollevato nessuna eccezione derivante dal diritto cambiario. Le sue argomentazioni riguardano unicamente il rapporto di base che in questa procedura non può essere considerato, non essendo stato posto in esecuzione. Il rigetto provvisorio dell'opposizione deve quindi essere concesso pure per l'importo residuo di fr. 104'029.50 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2006.

#### **E. 5**

Di conseguenza l'appello 15 ottobre 2007 della AP 1 va accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza, rilevato che l'indennità di prima sede resta invariata, la richiesta dell'appellante di assegnarle ripetibili di fr. 500.--, non essendo motivata (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 1096 ss. CO e 82 LEF pronuncia: I. L'appello 15 ottobre 2007 della AP 1, \_\_\_\_\_, è accolto . Di conseguenza la sentenza 1. ottobre 2007 della Segretaria assessore della \_\_\_\_\_ (EF. \_\_\_\_\_) è così riformata: “ 1. L'istanza 23 luglio 2007 della Banca AP 1, \_\_\_\_\_, è accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.